



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

|                                  |                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero<br>65<br>Data<br>10-03-20 | Oggetto: ASSENZA PER MALATTIA DI UN DIPENDENTE MATR. 600 -<br>DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE PER<br>I PRIMI 10 GG. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

N. 282 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di marzo, nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che un dipendente Matr. 600 Cat. C3 è rimasto assente dal servizio, per l'espletamento di visita medica il giorno 5 Febbraio e per malattia il 13 Febbraio 2020;

Visto l'art. 71, comma 1 del D.L. 25 Giugno 2008, n. 112, che testualmente recita:

"Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli Enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa":

Dato atto che l'assenza non rientra nelle fattispecie previste dal secondo periodo della sopra riportata norma;

Visto l'art. 21 del CCNL 6 Luglio 1995 e successive modifiche, per la parte non

incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art.71 del citato D.L. 25 Giugno 2008, n.112;

Visto che, in ordine alla definizione di "Trattamento Economico Fondamentale":  
-l'art.45, comma1, del D. Lgs. 30 Marzo 2001,n.165 testualmente recita:  
1-Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratto collettivi;

Visto il nuovo art. 35 del CCNL 21 Maggio 2018, relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio 2016-2018 , il quale per quanto concerne le assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostiche, testualmente recita al comma 6 che " nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi 10 giorni di ogni periodo di assenza per malattia".

Ritenuto di dover determinare il trattamento economico spettante al suddetto dipendente per i primi dieci giorni di assenza per malattia;

-l'art.10 del CCNL 9 Maggio 2006, pur definendo la nozione di retribuzione non fa alcun riferimento al concetto di trattamento economico fondamentale;

Ritenuto, comunque, di poter identificare il trattamento economico fondamentale con la retribuzione base mensili, di cui al comma 2, lett. b, del citato art.10 del CCNL 9 Maggio 2006;

Visto che l'Aran, con nota senza data, ha precisato, fra l'altro che sono da considerare, fra gli assegni fondamentali, anche:

-la retribuzione individuale di anzianita' (R.I.A, nonchè altri eventuali assegni personali a carattere continuativo non riassorbibili;

#### DETERMINA

Per n. 2 giorni di assenza, il 5 Febbraio 2020, per l'espletamento di visita medica, e il 13 Febbraio 2020 per malattia, al suddetto dipendente Matr. 600, non è corrisposto il trattamento economico di cui al seguente prospetto:

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Indennita' di comparto mensile | Euro $41,46:26=1,58 \times 2= 3,16$ |
| Indennita' Specifica           | Euro $4,34:26=0,17 \times 2= 0,34$  |

---

TOTALE Euro 3,50

La presente determinazione avra' esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9 del D. Lgs. 18Agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

**ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE**

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li,

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
RAGIONIERE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-03-20 al 10-04-20 Registro Albo pretorio n. 470

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 26-03-20

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,